

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2033/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Australia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1640/93 della Commissione, del 28 giugno 1993, che fissa, per la campagna 1993/1994, prezzi di riferimento delle mele (<sup>3</sup>), fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 46,25 ECU per 100 kg netti per il mese di luglio 1989;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (<sup>4</sup>),modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93 (<sup>5</sup>), i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le mele originarie dell'Australia il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette mele;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (<sup>6</sup>), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (<sup>7</sup>),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di mele (codici NC 0808 10 31, 0808 10 33, 0808 10 39, 0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59, 0808 10 81, 0808 10 83 e 0808 10 89), originarie dell'Australia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 0,94 ECU per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 249 del 5. 2. 1993, pag. 45.<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.